

FOGLIO INFORMATIVO ATTESTAZIONE IDONEITA' FINANZIARIA AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto Attestazione idoneità finanziaria autotrasporto di cose per conto terzi.

COS'E' L'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' FINANZIARIA AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

L'Attestazione di idoneità finanziaria è un servizio professionale di analisi puntuale dei conti e dei valori patrimoniali volta alla determinazione del patrimonio netto. L'attestazione di idoneità finanziaria per gli autotrasportatori di cose per conto terzi è un documento utile a certificare che tali imprese possiedono, ogni anno, la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria: tale attestazione è necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori senza la quale non è possibile svolgere l'attività.

L'Attestazione di idoneità finanziaria può consistere in una dichiarazione resa dall'attestante di essersi costituito fideiussore in solido con l'autotrasportatore a favore dei terzi creditori a garanzia di tutte le obbligazioni finanziarie che l'impresa medesima dovesse contrarre in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Non si evidenziano particolari rischi per il cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio dell'attestazione ha le seguenti commissioni derivanti dalla sommatoria della commissione di produzione e della commissione di collocamento:

Attestazioni di idoneità finanziaria Autotrasporto di cose per conto terzi	Commissione annua di produzione (oltre iva) € 125	Commissione annua di collocamento (oltre iva) Max € 100
---	--	--

Per il rilascio dell'attestazione il mandante si impegna, inoltre, a riconoscere a Confeserfidi l'importo di € 50, esente Iva, per ogni attestazione rilasciata, a titolo di contributo a fondo insolvenza.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il mandato ha una durata di tre mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del mandante ed è irrevocabile. Alla data di scadenza, lo stesso si intenderà prorogato per il tempo necessario al mandatario ad ultimare il servizio professionale, salvo disdetta da parte del mandante.

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa.

RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, La Guida pratica sull'ABF.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Parte riservata al Confidi:

Cognome e nome _____

Tel. _____ E-mail _____

Indirizzo Mail PEC: _____

nella qualità di: Dipendente Agente in attività finanziaria Mediatore Creditizio Associazione datoriale Collaboratore

N° iscrizione Albo/Elenco: _____

Parte riservata al Cliente:

Il/la Sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____